

**CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO CONGIUNTO DEL  
CONTROLLO ANALOGO SULL'IN HOUSE  
PROVIDER VALPE AMBIENTE SRL, NONCHE' PER  
L'ESERCIZIO CONGIUNTO DELLE ALTRE ATTIVITA'  
DI CONTROLLO ED INDIRIZZO PREVISTE DA  
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE**

L'anno \_\_\_ il giorno \_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ tra:

- il **Comune di Alano di Piave**, in persona di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_.\_\_.\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_,

- il **Comune di Arsiè**, in persona di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_.\_\_.\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_,

- il **Comune di Cesiomaggiore**, in persona di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_.\_\_.\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_,

- il **Comune di Cortina d'Ampezzo**, in persona di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_.\_\_.\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_,

- il **Comune di Fonzaso**, in persona di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_.\_\_.\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_,

- il **Comune di Lamon**, in persona di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_.\_\_.\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_,

- il **Comune di Pedavena**, in persona di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_.\_\_.\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_,

- il **Comune di Ponte nelle Alpi**, in persona di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_.\_\_.\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_,

- il **Comune di Sedico**, in persona di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_.\_\_.\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_,

- il **Comune di Sovramonte**, in persona di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_.\_\_.\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_,

- l' **Unione Montana Agordina**, in persona di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_.\_\_.\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_,

- L'**Unione Montana della Valle del Boite**, in persona di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_.\_\_.\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_,

- il **Consiglio di Bacino Priula**, in persona di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Direttore e Legale Rappresentante, giusta procura rilasciata in data \_\_\_\_\_ per atto pubblico n. \_\_\_\_\_ Raccolta \_\_\_\_\_ del notaio \_\_\_\_\_, di seguito denominato anche solo "**Bacino Priula**",

#### **PREMESSO che**

- L'art. 200 del D.Lgs 152/2006 prevede espressamente che "la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali" e il successivo art. 202 disciplina l'"affidamento del servizio" di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- La legge regionale n. 52/2012 "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" ha previsto, all'art. 3, la costituzione di dei bacini territoriali per l'esercizio in forma

associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale, infraprovinciale e interprovinciale;

- Ai sensi della citata legge regionale n. 52/2012, tali bacini esercitano in forma associata le proprie funzioni attraverso i consigli di bacino;
- La Giunta Regionale, con DGRV n. 13/2014, ha identificato 12 bacini territoriali, tra cui il Consiglio di Bacino Dolomiti, corrispondente alla Provincia di Belluno;
- il Consiglio di Bacino Dolomiti è stato istituito il 28.06.2016 con la sottoscrizione di un'apposita convenzione- statuto da parte di tutti i Comuni della Provincia di Belluno, con la nomina dei suoi organi di gestione. Con deliberazione n. 4 del 28.03.2017 il Consiglio di Bacino ha approvato le linee di indirizzo per la gestione transitoria del servizio da parte dei Comuni, prima dell'affidamento dello stesso in forma associata, con le quali, tra l'altro, raccomanda ai Comuni:
  - o di gestire il servizio attualmente in corso in economia, ovvero in house, oppure trami-te gli esistenti contratti in essere sino alla loro naturale scadenza, fatto salvo la validità di eventuali clausole di risoluzione anticipata dei contratti al termine del periodo transitorio;
  - o alla scadenza dei servizi, al fine di armonizzare le singole gestioni rispetto agli obiettivi dell'Ambito Ottimale, di valutare la confluenza, ove possibile, in società in house già esistenti entro l'ambito;
- che con deliberazione n. 3 del 19.06.2020 l'Assemblea del Consiglio di Bacino ha conferma-to, a seguito degli approfondimenti svolti, la scelta prioritaria già indicata nella Deliberazione assembleare di indirizzo n. 17 del 17.12.2019, ovvero il perseguimento di una strategia unita-ria di bacino per mantenere la gestione pubblica del servizio di gestione integrata dei rifiuti, con ipotesi di affidamento "in house providing" da parte del Consiglio di Bacino, secondo i presupposti e le modalità assentite dalla normativa vigente:
  - o superando le attuali gestioni pubbliche in economia; concludendo le gestioni attualmente affidate ovvero appaltate a terzi;
  - o consolidando gli attuali affidamenti "in house providing" in una nuova logica di bacino unico, il tutto con le necessarie tutele e salvaguardie;
- L'Assemblea del Consiglio di Bacino, con deliberazione n. 3 del 19.06.2020, ha confermato, a seguito degli approfondimenti svolti, la scelta prioritaria già indicata nella deliberazione assembleare di indirizzo n. 17 del 17.12.2019, ovvero il perseguimento di una strategia unitaria di bacino per mantenere la gestione pubblica del servizio di gestione integrata dei rifiuti, con l'ipotesi di affidamento in house providing da parte del Consiglio di Bacino;
- l'Assemblea del Consiglio di Bacino Dolomiti in data 04.03.2021 ha fatto proprie le indica-zioni contenute nella Relazione di approfondimento sui presupposti all'affidamento del ser-vizio di gestione rifiuti del Consiglio di Bacino del 27.01.2021, la quale Relazione al para-grafo 5 ("L'ipotesi di affidamento") specifica che l'affidamento potrebbe essere assegnato all'unitario progetto industriale presentato dalle cinque società pubbliche oggi attive nella gestione dei rifiuti in ambito provinciale, solo quando fossero rispettati anche tutti i requisiti previsti dalla normativa per l'affidamento in house providing, descritti nella richiamata Relazione;
- l'ipotesi di progetto prospettata nel citato documento configura l'affidamento diretto del servizio afferente al ciclo integrato dei rifiuti, in house providing, alle società pubbliche operanti nel territorio attraverso la società La Dolomiti Ambiente SpA e che, presupposto per tale affidamento, è che le quote societarie della stessa, attualmente detenute dall'Ente Provincia di Belluno, vengano preliminarmente acquisite dagli attuali quattro gestori esercenti il servizio di raccolta, i quali ne diverrebbero soggetti controllanti.;

**DATO ATTO** che:

- In data 23.12.2016, il Comune di Sedico, l'Unione Montana Agordina e il Consiglio di Bacino Priula sottoscrivevano la "Convenzione per l'esercizio congiunto del controllo analogo sull'in house provider Valpe Ambiente Srl, nonché per l'esercizio congiunto delle altre attività di controllo previste da specifiche disposizioni di legge";

- Nel quadro di sviluppo del Bacino Dolomiti sopra descritto, I Comuni di Alano di Piave, Arsìè, Cesiomaggiore, Cortina d'Ampezzo, Fonzaso, Lamon, Pedavena, Ponte nelle Alpi, Sovramonte e l'Unione Montana della Valle del Boite hanno espresso l'intenzione di aderire alla compagine sociale di Valpe Ambiente Srl;

**RILEVATO** che:

- sussiste altresì la possibilità di migliorare i risultati ambientali derivanti dall'organizzazione di tale servizio attraverso la sua ri-organizzazione secondo un modello di gestione integrata del servizio rifiuti analogo a quello implementato dal Consorzio (ora Consiglio di Bacino) Priula sul territorio di sua competenza tramite l'*in house provider* Contarina SpA e, più recentemente, dall'Unione Montana Agordina e dal Comune di Sedico tramite Valpe Ambiente Srl, ossia un modello caratterizzato dalla raccolta domiciliare di tutte le principali frazioni/flussi di rifiuto e dalla tariffazione puntuale;

**DATO ATTO** che

- con delibera del Consiglio Comunale del Comune di \_\_\_\_\_ n. \_\_ del \_\_.\_\_.\_\_\_\_, il Comune ha deliberato di.....;
- con delibera del Consiglio Comunale del Comune di \_\_\_\_\_ n. \_\_ del \_\_.\_\_.\_\_\_\_, il Comune ha deliberato di.....;
- con delibera del Consiglio Comunale del Comune di \_\_\_\_\_ n. \_\_ del \_\_.\_\_.\_\_\_\_, il Comune ha deliberato di.....;
- con delibera del Consiglio dell'Unione n. \_\_ del \_\_.\_\_.\_\_\_\_, il l'Unione Montana \_\_\_\_\_ ha deliberato di.....;
- 

**DATO ATTO** che i medesimi atti - più precisamente, i) l'Accordo di cooperazione tra il Comune di \_\_\_\_\_, l'Unione Montana Agordina, il Comune di Sedico, il Consiglio di Bacino Priula e le società in house providing Valpe Ambiente Srl e Contarina SpA, ii) il nuovo statuto di Valpe Ambiente Srl e iii) la Convenzione per l'esercizio congiunto del controllo analogo - sono stati approvati anche dal Consiglio di Bacino Priula, dal Comune di Sedico e dall'Unione Montana Agordina, rispettivamente, con proprie deliberazioni di Assemblea n. \_\_ del \_\_.\_\_.\_\_\_\_, di Consiglio Comunale n. \_\_ del \_\_.\_\_.\_\_\_\_ e di Assemblea dei Sindaci n. \_\_ del \_\_.\_\_.\_\_\_\_;

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO**, al fine di assicurare l'esercizio congiunto del controllo analogo nella società partecipata Valpe Ambiente Srl,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**art. I – Oggetto e finalità**

1. La presente Convenzione disciplina le forme di esercizio congiunto, da parte degli Enti pubblici soci, del controllo analogo richiesto dalla vigente normativa nei confronti della società *in house providing* Valpe Ambiente s.r.l. (d'ora in avanti, per brevità, «**Società**»). Le finalità connesse a tale controllo riposano sull'esigenza di garantire, in condizioni di trasparenza, economicità, efficacia, efficienza e tempestività, la rispondenza dell'azione amministrativa inerente alla produzione ed erogazione dei servizi pubblici locali ed ai servizi d'interesse degli Enti pubblici soci ai principi comunitari, costituzionali e normativi, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori e nell'ottica di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico generale.
2. La presente Convenzione disciplina altresì le forme di esercizio congiunto, da parte degli Enti pubblici soci delle attività di controllo e di indirizzo sulle società *in house providing* previste da specifiche disposizioni di legge.

3. L'esercizio del controllo analogo e delle altre attività di controllo ed indirizzo di cui al comma precedente è riservato agli Enti pubblici soci, direttamente anche a mezzo delle loro forme associative come disciplinate e/o disposte da norme di legge o atti generali di pianificazione, e/o in via indiretta in conformità alla previsione dell'art. 17, paragrafo 2, della Direttiva 2014/23/UE e dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; (es. attraverso società *in house providing* da loro controllate).

## **art. 2 – Espletamento dei servizi pubblici e di altre attività di interesse dei comuni aderenti**

1. Il concreto espletamento, da parte della Società, di ciascun servizio pubblico e/o attività di interesse degli Enti pubblici soci avviene sulla base di appositi e specifici contratti, denominati contratti di servizio, sottoscritti dagli Enti Locali affidanti.
2. La gestione associata dei servizi pubblici e dei servizi affidati alla Società deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli Enti pubblici soci a prescindere dalla misura delle rispettive quote societarie.
3. Gli Enti pubblici soci condividono quale valore di riferimento lo sviluppo di servizi pubblici che mettano al centro il cittadino, l'ambiente e la responsabilità di tutti i soggetti coinvolti. In particolare sono condivisi e fanno parte del patrimonio comune degli Enti pubblici soci i seguenti valori e obiettivi:
  - a) promuovere una corretta gestione dei rifiuti come risorsa, attraverso la raccolta differenziata "porta a porta" - o analogamente responsabilizzante - finalizzata al recupero di materia e l'attivazione di progetti concreti tesi alla prevenzione, alla riduzione della produzione dei rifiuti;
  - b) adottare, sostenere e sviluppare metodologie di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti per l'applicazione della "Tariffa puntuale", commisurata alla produzione dei rifiuti degli utenti secondo il principio "chi inquina paga";
  - c) valorizzare le esperienze pubbliche virtuose di gestione dei rifiuti, tutelando le aziende pubbliche che in qualunque forma giuridica svolgano il servizio secondo il modello *in house* di cui alla ricca giurisprudenza europea e nazionale, quale modello di gestione fortemente radicato nel territorio in stretta relazione e controllo degli enti pubblici soci;
  - d) valorizzare l'impiantistica di recupero di materia e le fonti di energia rinnovabili;
  - e) incentivare nuovi stili di vita negli enti locali e nelle loro comunità, nonché nuovi stili di atteggiamento aziendale volto alla responsabilità sociale e ambientale delle imprese, attraverso politiche e scelte sobrie e sostenibili.
4. Gli Enti pubblici soci assumono i valori e i principi di cui al comma precedente come criterio guida nella ammissione dei nuovi Enti pubblici soci in Valpe Ambiente s.r.l. cui i soci debbono attenersi.

## **Art. 3 – Durata**

1. Gli Enti pubblici soci convengono che la presente Convenzione abbia durata pari alla loro partecipazione alla Società.

## **art. 4 – Organi per l'esercizio congiunto del controllo analogo**

1. Le attività di controllo ed indirizzo di cui al precedente articolo 1 sono esercitate dagli Enti pubblici Soci attraverso un'apposita forma di cooperazione (Conferenza di Servizi), in conformità a quanto

stabilito dalla presente Convenzione. Tale Conferenza è formata dai rappresentanti istituzionali del Comune di Sedico, dell'Unione Montana Agordina e del Comune di \_\_\_\_\_ e da un rappresentante di Contarina s.p.a. – che vi interviene quale strumento di controllo analogo del Consiglio di Bacino Priula in conformità alla previsione dell'art. 17, paragrafo 2, della Direttiva 2014/23/UE e dell'art. 5, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – o loro delegati. L'assemblea societaria cura, per quanto di propria competenza ed in conformità alle specifiche disposizioni contenute nello Statuto societario, l'attuazione ed il rispetto da parte della Società delle predette attività di controllo ed indirizzo.

2. Ciascun Ente pubblico socio, inoltre, ha diritto di chiedere in qualsiasi momento dati, documenti e ogni altra informazione in merito alla gestione dei servizi pubblici e dei servizi da esso affidati alla Società. Tale diritto è esercitato mediante richiesta scritta, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente richiedente ed indirizzata al Presidente della Conferenza di Servizi, secondo modalità e tempi tali da non ostacolare una gestione societaria ed aziendale efficiente.

#### **art. 5 – Competenze della Conferenza di Servizi degli Enti pubblici soci**

1. La Conferenza di Servizi costituisce il principale strumento per il coordinamento amministrativo di tutti gli Enti pubblici che partecipano alla Società ed esercitano su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Essa è sede di informazione e di consultazione tra i predetti Enti nonché di controllo sull'andamento generale della Società: a tal fine è prevista, almeno una volta all'anno, l'audizione innanzi alla Conferenza di servizi del Presidente della Società ovvero di un suo delegato.
2. Alla Conferenza di servizi, inoltre, compete l'esame preventivo dei seguenti atti della Società:
  - a) budget, piano degli investimenti e piano dei finanziamenti ovvero degli altri documenti di tipo programmatico;
  - b) bilancio di esercizio;
  - c) l'azione di responsabilità contro gli amministratori, l'organo di controllo e il revisore;
  - d) tutti gli atti di gestione straordinaria nonché, ove non inseriti nei documenti di cui alla precedente lettera a):
    - acquisto/vendita di immobili di proprietà della Società;
    - locazione di immobili di proprietà della Società;
    - stipula di contratti di consulenza d'importo superiore a € 50.000,00 (cinquantamila/00) per singolo contratto;
    - acquisto di beni strumentali materiali e/o immateriali ovvero operazioni d'investimento, anche in più operazioni in corso dell'esercizio, superiori ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00);
    - operazioni di finanziamento passivo d'importo superiore a € 400.000,00 (quattrocentomila/00);
    - apertura e chiusura di sedi secondarie: ai fini della presente disposizione non costituiscono sedi secondarie, in particolare, né gli ecosportelli né gli uffici ed i depositi temporanei insistenti sul territorio degli Enti Locali affidanti;
3. La Società può approvare e/o autorizzare e/o deliberare ed eseguire gli atti di cui sopra soltanto previo parere conforme della Conferenza di Servizi: a tal fine la Società s'impegna a mettere a disposizione degli Enti pubblici soci, mediante trasmissione al Presidente della Conferenza di servizi, gli atti che necessitano del suddetto parere completi della relativa documentazione.
4. Alla Conferenza dei servizi è altresì riservata la designazione dei componenti degli organi di governo e di direzione della Società in conformità alle specifiche previsioni statutarie e dei principi sotto esposti:

5. In merito all'Organo amministrativo, la Conferenza dei servizi con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.
6. A tal riguardo, qualora l'Assemblea opti per la composizione collegiale, è prevista:
  - a) la presentazione di liste bloccate di candidati da parte dei Soci;
  - b) le liste dei candidati per la designazione a componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere trasmesse al Presidente della Conferenza dei servizi entro il terzo giorno antecedente la seduta convocata per la loro designazione;
  - c) le liste di candidati devono assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo;
  - d) per ciascun candidato deve essere indicata la carica proposta in seno al Consiglio di Amministrazione;
  - e) ciascuna lista deve essere sottoscritta da componenti dell'a Conferenza dei Servizi che rappresentino almeno il 30% degli Enti soci e il 30% delle quote di partecipazione della società;
  - f) unitamente alla presentazione della lista devono essere allegate le accettazioni dell'eventuale carica e le dichiarazioni dell'insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità, debitamente sottoscritte da ciascun candidato, complete di curriculum vitae.
7. Qualora l'Assemblea opti per un Organo amministrativo in forma monocratica, la candidatura dovrà essere trasmessa al Presidente della Conferenza dei Servizi entro il terzo giorno antecedente la seduta convocata per la designazione e dovrà essere sottoscritta da componenti della Conferenza dei Servizi che rappresentino almeno il 30% degli Enti soci e il 30% delle quote di partecipazione della società, unitamente alla dichiarazioni dell'insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità, debitamente sottoscritta dal candidato, completa di curriculum vitae;
8. Per quanto riguarda l'Organo di controllo, la Conferenza dei servizi può disporre che esso sia collegiale o monocratico.
9. A tal riguardo, qualora l'Assemblea opti per la composizione collegiale dell'Organo di controllo, è prevista:
  - a) la presentazione di liste bloccate di candidati da parte dei Soci;
  - b) le liste dei candidati devono essere trasmesse al Presidente della Conferenza dei servizi entro il terzo giorno antecedente la seduta convocata per la loro designazione;
  - c) le liste di candidati devono assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo;
  - d) per ciascun candidato deve essere indicata la carica proposta in seno all'Organo di controllo;
  - e) ciascuna lista deve essere sottoscritta da componenti dell'a Conferenza dei Servizi che rappresentino almeno il 30% degli Enti soci e il 30% delle quote di partecipazione della società;
  - f) alla candidatura sarà allegato il curriculum vitae del candidato.
10. Qualora l'Assemblea opti per un Organo di controllo in forma monocratica, la candidatura dovrà essere trasmessa al Presidente della Conferenza dei Servizi entro il terzo giorno antecedente la seduta convocata per la designazione e dovrà essere sottoscritta da componenti della Conferenza dei Servizi che rappresentino almeno il 30% degli Enti soci e il 30% delle quote di partecipazione della società, completa di curriculum vitae;
11. Per quanto riguarda l'incarico di Direttore generale della Società, al rappresentante di Contarina s.p.a., che interviene nella Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 4, comma 1 della presente Convenzione, è

riconosciuto il diritto di designare il nominativo, con le ordinarie deleghe e procure gestionali, fino al 31/12/2025. Successivamente a tale periodo, sarà facoltà del rappresentante di Contarina s.p.a. designare il Direttore generale della Società.

12. Alla Conferenza di servizi compete la predisposizione e l'approvazione dei contratti di servizio da stipulare fra gli Enti pubblici soci e la Società per l'erogazione dei servizi ad essa affidati, nonché l'eventuale loro modifica, proroga o rinnovo: eventuali integrazioni ai predetti contratti, purché relative a servizi aggiuntivi e/o analoghi a quelli già oggetto di contratto e fino al limite di 20.000,00 euro, su richiesta degli Enti pubblici interessati potranno essere sottoscritte con la Società senza necessità di ri-approvazione da parte della Conferenza di servizi. A tal fine la Società predispone il controllo di gestione per le singole commesse.
13. Alla Conferenza di servizi spetta, poi, la facoltà di proporre argomenti, connessi all'erogazione di uno o più dei servizi affidati alla Società, da inserire all'ordine del giorno della medesima assemblea.
14. La Conferenza di servizi verifica lo stato di attuazione, da parte della Società, degli obiettivi risultanti dai documenti di cui al precedente comma 2, attuando in tal modo il controllo sull'attività della Società. Laddove la Conferenza ravvisi scostamenti rispetto ai suddetti obiettivi, propone le misure conseguenti che devono venire recepite ed attuate, per quanto di rispettiva competenza, dagli organi della Società.
15. Alla Conferenza di servizi compete inoltre l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo sulla Società secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli 8 e 9.
16. La Conferenza di servizi esamina i report che la Società è tenuta ad utilizzare per la periodica trasmissione dei dati di natura sia tecnica sia amministrativo-contabile ovvero gestionale della sua attività.
17. Tramite i report si cui al precedente comma, la Conferenza dei Servizi verifica gli affidamenti ricevuti dalla Società da parte di soggetti non soci, per la verifica della sussistenza del requisito previsto dall'art. I, comma 2, lett. c) dello Statuto sociale.

#### **art. 6 – Funzionamento della Conferenza di servizi**

1. La Conferenza dei Servizi è validamente convocata quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci e questi rappresentino almeno la metà più uno delle partecipazioni sociali.
2. La Conferenza di servizi, quale strumento di esercizio congiunto del controllo analogo, delibera con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci presenti con la maggioranza qualificata della metà più uno delle quote dei soci presenti.
2. A ciascun Ente pubblico socio è comunque riservato il diritto di veto per le determinazioni contrattuali inerenti i servizi svolti esclusivamente sul proprio territorio.
3. La Conferenza di servizi esprime, di regola, il proprio parere preventivo per gli argomenti di cui al precedente articolo 5, comma 2, nel termine di 15 giorni dalla richiesta. In caso di urgenza, trascorso inutilmente detto termine, il Presidente della società può convocare l'assemblea societaria per il rilascio delle autorizzazioni di propria competenza (art. 10 dello Statuto) dandone contestuale comunicazione ai rappresentanti degli Enti pubblici soci.

4. La funzione di Presidente della Conferenza di servizi è svolta per un periodo di 12 mesi da un rappresentante degli Enti pubblici soci designato a rotazione. La Conferenza di servizi determina con proprio atto le regole per il suo funzionamento.

#### **Art. 7 – Competenze in materia di esercizio congiunto delle attività di controllo ed indirizzo previste da specifiche disposizioni di legge**

1. La Conferenza di servizi costituisce altresì sede per l'esercizio congiunto da parte degli Enti pubblici soci delle attività di controllo ed indirizzo nei confronti dei soggetti *in house providing* previste da specifiche disposizioni di legge, ivi comprese quelle previste dal Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

#### **art. 8 – Forme dell'attività di vigilanza e controllo**

1. L'attività di vigilanza e di controllo si espleta mediante:
  - a. poteri ispettivi;
  - b. poteri di richiesta di dati, documenti, informazioni e rapporti.
2. I poteri ispettivi comportano attività diretta di vigilanza e controllo da parte della Conferenza di servizi presso la sede della Società e/o nei confronti dell'organo amministrativo della Società.
3. Al fine dell'esercizio dei poteri di richiesta di dati, documenti, informazioni e rapporti, la Conferenza di servizi ha facoltà di richiedere ai competenti organi della Società l'esibizione ovvero la trasmissione di atti e documenti inerenti all'attività di erogazione dei servizi affidati ovvero specifiche operazioni tecniche, gestionali o societarie che abbiano inciso, ovvero si appalesino capaci di incidere, sul conseguimento degli standard di qualità, quantità e fruibilità dei medesimi servizi pubblici. In ogni caso è fatto salvo il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..
4. L'esercizio dei poteri di cui al comma che precede ha natura amministrativa. Esso si svolge in conformità alle norme della presente Convenzione e/o a specifiche disposizioni di legge (ove previste), nonché in modo tale da non dar luogo ad indebite ingerenze nelle attribuzioni manageriali, gestionali e di controllo di competenza degli organi della Società.
5. L'attività di vigilanza e controllo disciplinata dal presente Convenzione si aggiunge agli ordinari poteri ispettivi riconosciuti al socio dall'art. 2422 del Codice Civile.
6. L'attività di controllo ispettivo di cui al presente articolo ha carattere di eventualità: essa non si sostituisce né interferisce con la valenza e la portata generale del sistema informativo permanente attivato con la Società, nell'ambito dei rapporti di collaborazione e di periodica e sistematica informazione di cui al precedente articolo 5.

#### **art.9 – Conseguenze dell'attività di vigilanza e controllo**

1. Allorquando nel corso dell'attività di vigilanza e controllo di cui alla presente Convenzione vengano riscontrate gravi e reiterate violazioni, commessa da uno o più degli amministratori e dei sindaci della Società, in ordine agli obblighi statutariamente assunti dalla medesima Società relativamente al proprio assoggettamento all'esercizio da parte degli Enti pubblici soci di un potere di controllo analogo a quello

sui propri uffici, la Conferenza di servizi redige un'apposita relazione che viene trasmessa all'Assemblea societaria per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

2. Allorquando nel corso dell'attività di vigilanza e controllo di cui al presente Convenzione siano riscontrate gravi e reiterate violazioni degli obblighi assunti dalla Società in materia di conseguimento degli standard di qualità, di quantità e di fruibilità dei servizi pubblici ad essa affidati, la Conferenza di servizi redige una dettagliata relazione che viene trasmessa senza ritardo agli Enti pubblici soci per l'adozione degli atti di propria competenza, secondo le prescrizioni del contratto di servizio.
3. Rimane altresì fermo quanto previsto all'articolo 5, comma 11 ultimo periodo della presente Convenzione.

### **Art. 10 – Rapporti finanziari**

1. Gli Enti pubblici soci convengono che le spese di funzionamento degli organi per delle strutture di cui alla presente Convenzione -Conferenza di servizi - saranno tra essi equamente ripartite.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMUNE DI ALANO DI PIAVE \_\_\_\_\_

IL COMUNE DI ARSIE' \_\_\_\_\_

IL COMUNE DI CESIOMAGGIORE \_\_\_\_\_

IL COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO \_\_\_\_\_

IL COMUNE DI FONZASO \_\_\_\_\_

IL COMUNE DI LAMON \_\_\_\_\_

IL COMUNE DI PEDAVERA \_\_\_\_\_

IL COMUNE DI PONTE NELLE ALPI \_\_\_\_\_

IL COMUNE DI SOVRAMONTE \_\_\_\_\_

IL COMUNE DI SEDICO \_\_\_\_\_

L'UNIONE MONTANA AGORDINA \_\_\_\_\_

L'UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE \_\_\_\_\_

IL CONSIGLIO DI BACINO PRIULA \_\_\_\_\_

*Documento firmato in modalità elettronica con apposizione di firme digitali.*